

ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I N. 1 e 1 bis-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente*; Clerici, *vicepresidente*; Marinaro, *segretario*: Mastino, La Rocca, Sicignano, Caccuri, Ciampitti, Scalfaro, Preziosi, Paolucci, Fietta, Cannizzo, Varvaro e Cifaldi, *relatore*

SULLE

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

G A L L O

(PER INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO, OMICIDIO, TENTATO OMICIDIO, INVASIONE DI TERRENI ED EDIFICI PRIVATI, SEQUESTRO DI PERSONE, ESTORSIONE, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CORRETTÀ IN RAPINE E IN TENTATE ESTORSIONI, FALSITÀ MATERIALE, DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA.)

TRASMESSE DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

il 26 giugno e il 6 agosto 1946

Presentata alla Presidenza il 12 settembre 1946

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ecco brevissimamente i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere e a quella di emissione di mandato di cattura contro l'onorevole Concetto Gallo.

Con nota 22 giugno 1946, trasmessa dal Ministro Guardasigilli in data 26 stesso giugno e con successiva nota del 1° agosto, trasmessa il 6 stesso mese, il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo chiedeva l'autorizzazione a proseguire il procedimento contro l'onorevole Gallo e ad emettere mandato di cattura contro lo stesso in considerazione che sufficienti elementi di responsabilità erano emersi a di lui carico, in riferimento alla accusa mossa dalla Compa-

gnia dei carabinieri di Catania, in data 15 gennaio 1946.

Il Gallo era stato denunciato quale responsabile di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, omicidio dell'appuntato dei carabinieri Cappello Giovanni, di tentato omicidio del sottotenente di fanteria Corcione Giovanni, del vicebrigadiere dei carabinieri Maugeri e dei fanti Corallo Giuseppe e Previtera Giuseppe, di invasione di terreni ed edifici privati, di sequestro di persone, di estorsione, di associazione per delinquere, di correità in rapina, sequestro di persona e tentata estorsione in danno di Grimaldi Marco, di falsità materiale commessa da privati, di detenzione di armi da guerra.

Le accuse erano in riferimento al Movimento Indipendentista Siciliano (M. I. S.) dalle cui fila era stato costituito, nel dicembre 1945, un gruppo di armati, denominato Esercito Volontario Indipendentista Siciliano (E. V. I. S.), che il 29 stesso dicembre si scontrò con le forze della Nazione.

Malauguratamente, nel conflitto che ne seguì, rimasero uccisi l'appuntato Cappello e feriti il sottotenente Corcione e il vicebrigadiere Maugeri, nonché ucciso l'agricoltore Caudarella Francesco e feriti, pare, alcuni indipendentisti.

Dai carabinieri furono catturati il Gallo, e tali La Mela e Boni e per tutti il Procuratore militare presso il tribunale militare di Palermo legittimò l'arresto emettendo, il 18 febbraio 1946, ordine di cattura.

Intanto, con le elezioni politiche del 2 giugno 1946, il Gallo veniva eletto Deputato alla Costituente, onde il Procuratore generale di Palermo richiese alla competente sezione istruttoria della Corte di appello la sospensione del provvedimento penale contro il Gallo e richiese alla stessa sezione il mantenimento dell'arresto del Gallo, in attesa delle decisioni al riguardo dell'Assemblea Costituente.

Su richiesta del 27 giugno 1946 fatta dal Presidente di questa Assemblea, che rifletteva il voto unanime del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea stessa, ispirato alle norme dettate dall'articolo 81 della legge elettorale per la Costituente, ai principi generali in materia di immunità parlamentare e alla giurisprudenza della Suprema Corte che in data 24 giugno 1921 aveva annullato senza rinvio l'ordinanza della Sezione di accusa di Lucca la quale respingeva la domanda di escarcerazione dell'onorevole Ersilio Ambrogi, l'onorevole Concetto Gallo, su invito dell'onorevole Ministro Guardasigilli, del 28 giugno 1946, veniva escarcerato il 1° luglio successivo.

Così l'Assemblea deve deliberare sulla domanda di continuare il procedimento e su quella inerente alla cattura del deputato Gallo.

Sulla prima, la Commissione, con voto unanime, esprime il parere che non possa sorgere dubbio circa la concessione della chiesta autorizzazione.

Siccome oramai è costante giurisprudenza parlamentare, sono stati esaminati gli atti per valutare la serietà e la fondatezza della domanda di autorizzazione. È noto infatti che la immunità parlamentare si riferisce alla necessità di sottrarre il Deputato al pericolo di persecuzioni che gli impedirebbero o gli

ostacolerebbero la libera espressione del mandato affidatogli, onde l'esame sulla opportunità o meno di concedere l'autorizzazione investe non già questioni di merito, che sono demandate esclusivamente all'Autorità giudiziaria, ma a valutare ed assodare se vi è il pericolo che l'accusa sia mossa da livore, risentimento, persecuzione, invadenza o inframmettenza politica.

Se la Camera è assolutamente sovrana nel concedere o negare l'autorizzazione, tale suo potere è stato sempre ispirato al concetto di salvaguardare al massimo la prerogativa della immunità parlamentare in giusta temperanza con la necessità di evitare sì invasione nel potere giudiziario, sì di sottrarre al comune giudizio chi fosse eventualmente responsabile.

Ai fini di rispondere a tale obbligo e di assicurare la Camera che non ricorre il pericolo di un procedimento avventato o che si tratti di giudizio promosso per istigazione e persecuzione politica, va detto, senza alcuna affermazione di merito, che potrebbe essere pregiudizievole al sereno corso della giustizia, che, nel caso subietto, non si ravvisa in nessun modo l'ipotesi di una accusa diretta a perseguire un membro della Costituente, appunto per tale sua qualità.

Al riguardo va anche ricordato che i fatti per cui è procedimento sono di molto anteriori alle elezioni del Gallo a deputato.

In ordine alla seconda domanda, quella di autorizzazione ad emettere mandato di cattura, la Commissione, egualmente con voto unanime, opina in senso contrario alla concessione.

Va innanzi tutto rilevato che la Camera ha sempre riconosciuto la necessità di due distinte e diverse autorizzazioni, una per il procedimento, l'altra per l'arresto, non dovendosi considerare l'arresto, per i reati in cui esso è obbligatorio, come conseguenza dell'autorizzazione data al processo.

Vi è, sul punto, qualche preciso precedente.

Già nel procedimento contro l'onorevole Andrea Costa, imputato di ribellione armata, la Camera, nella seduta del 13 febbraio 1889, deliberò, in contrasto con l'opposta tesi sostenuta dall'onorevole Bonghi, che vi era distacco tra l'autorizzazione di procedere e quella di arrestare e mentre consentì il procedimento fece ogni riserva per il caso in cui l'arresto diventasse necessario per la procedura. Ed in effetti, espletato il procedimento in ogni suo grado, venne presentata alla Ca-

mera una nuova richiesta per ottenere l'arresto in base alla sentenza irrevocabile.

Né si dica che, data la gravità e il titolo delle imputazioni per le quali è obbligatorio il mandato di cattura, non autorizzando l'arresto si crea una situazione di privilegi in violazione della norma comune, giacché la condizione del deputato contro il quale si è autorizzato il procedimento, tutelato già dall'articolo 47 dello Statuto ed oggi dalla legge elettorale, equivale alla norma di diritto comune.

Più vicine decisioni Camerali confortano nello stesso senso.

Nel procedimento contro gli onorevoli Zirrardini e Bogianckino, imputati di omicidio e tentati omicidi premeditati, nel mentre fu concessa l'autorizzazione di procedere, fu ribadito il concetto che la semplice autorizzazione non bastasse per procedere all'arresto del deputato, per il che occorreva specifica autorizzazione (relatore Merizzi, 19 luglio 1922). Egualmente per il procedimento Ambrogio (10 dicembre 1921, Valentini relatore).

Nel caso in esame, la Commissione opina che non sia da consentire il ritorno dell'onorevole Gallo allo stato di cattura, anche perché il caso di *flagranza* non più sussiste dopo

l'avvenuta scarcerazione disposta a seguito della elezione a deputato, non potendosi oggi far rivivere, a danno del giudicabile, quella speciale circostanza di fatto.

Se l'arresto in *flagranza*, infatti, è possibile anche per i reati per i quali non è consentito il mandato di cattura e la ragione ben la si comprende nella necessità di reprimere, nel momento stesso che si commette, la insorgenza contro l'autorità della legge, esso non troverebbe più ragione di essere quando è passato lungo tempo dall'avvenimento e non sussiste la riproduzione della stessa situazione giuridica e di fatto.

Ben diversa sarebbe la situazione se ci trovassimo di fronte a un giudicato irreattabile, il quale imponesse l'arresto come conseguenza del giudicato; ma tale non è la questione subietta e perciò le illazioni e le decisioni possono e debbono essere diverse.

Concludendo, la Commissione, unanime nel suo voto, propone all'Assemblea di voler concedere l'autorizzazione di procedere in giudizio e di negare quella per l'emissione del mandato di cattura contro l'onorevole Concetto Gallo.

CIFALDI, *Relatore*.